

GARANZIE FINANZIARIE: INDICAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI

Nel mercato italiano delle garanzie finanziarie sono state riscontrate varie criticità: in alcuni casi, fideiussioni e polizze assicurative fideiussorie sono state emesse da soggetti non legittimati a farlo o si sono successivamente rivelate false; in altri, sono state emesse da soggetti formalmente legittimati ma che, al momento dell'escussione, si sono rivelati insolventi; in altri ancora, è stato difficile o impossibile escutere le garanzie perché il garante ha fatto valere clausole contrattuali ambigue.

Con l'obiettivo di fornire un utile supporto e nello spirito di reciproca collaborazione tra la scrivente SA e gli operatori economici – a seguito delle linee guida emesse da IVASS, BANCA D'ITALIA, ANAC, AGCM - di seguito vengono elencati alcuni suggerimenti per prevenire rischi connessi al rilascio di garanzie da parte di operatori abusivi o inaffidabili che, quindi, possono comportare difficoltà al momento dell'escussione da parte della Stazione Appaltante.

Queste avvertenze valgono sia per le imprese che per i privati che contraggono garanzie a beneficio della pubblica amministrazione.

1) VERIFICARE CHE LA GARANZIA SIA RILASCIATA DA UN SOGGETTO LEGITTIMATO

A) Intermediari bancari e finanziari

Fonti normative:

D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario);

D.M. 2 aprile 2015, n. 53 (Regolamento di attuazione);

Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari).

Ai sensi del Testo Unico Bancario (TUB), **l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico è riservata esclusivamente a:**

- **Banche;**
- **Intermediari finanziari e Confidi maggiori iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB**, cd. "albo unico", che soddisfano determinati requisiti di capitale e organizzativi stabiliti dalle disposizioni di vigilanza.

Pertanto, se la garanzia è costituita da una fideiussione è necessario verificare che sia stata rilasciata da:

- una banca – italiana, comunitaria o extracomunitaria – censita negli Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia (<https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/ng/>);
- un intermediario finanziario – italiano o estero – o un confidi **maggiore**, censito nella lista consultabile sul sito della Banca d'Italia (<https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/GaranzieNonMutualistiche.html>).

I Confidi minori, pur svolgendo attività di natura finanziaria, non sono, né sono mai stati, autorizzati al rilascio di garanzie a beneficio delle PP.AA. o di privati, in quanto possono rilasciare esclusivamente garanzie collettive fidi. È altresì necessario controllare che il soggetto che intende rilasciare la garanzia non sia censito in una delle seguenti liste di anomalia (da non considerare esaustive essendovi riportati solo quei soggetti di cui siano pervenute segnalazioni alla Banca d'Italia):

- **soggetti segnalati** per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html>);
- **soggetti non legittimati** allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/elenco-soggetti-non-autorizzati/segnalazione_operativita_non_iscritti.pdf);



B) Compagnie di assicurazione

Fonti normative:

D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)

Le garanzie possono essere rilasciate dalle **compagnie di assicurazione sotto forma di polizza fideiussoria**. Quest'attività è riconducibile al **ramo assicurativo danni n. 15 - Cauzione** di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

Se la garanzia è costituita sotto forma di polizza fideiussoria, è necessario controllare che la polizza sia stata emessa da:

- **una compagnia assicurativa italiana** autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo 15 – Cauzione, iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione (<https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home>) tenuto dall'IVASS. Queste compagnie sono soggette alla vigilanza sulla solidità finanziaria da parte dell'IVASS;
- **un'impresa di assicurazione con sede in un altro Stato membro dell'UE** che sia stata abilitata ad operare in Italia nel ramo 15 - Cauzione in regime di libertà di stabilimento (ossia con una rappresentanza stabile in Italia) o in regime di libera prestazione di servizi (LPS - ossia senza una sede stabile). L'abilitazione può essere verificata negli appositi Elenchi (<https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home>) tenuti dall'IVASS e consultabili sul sito. La vigilanza sulla solidità finanziaria di queste imprese spetta all'Autorità di supervisione dello Stato di origine.

È altresì necessario verificare che la garanzia non sia stata rilasciata da un soggetto presente nell'elenco delle imprese non autorizzate/abilite consultabile sempre sul sito dell'IVASS. (https://www.ivass.it/consumatori/proteggi/ELENCO_AVVISI_IMPRESE_NON_AUTORIZZATE_O_NON_ABILITATE.pdf).

2) VERIFICARE CHE LE GARANZIE NON SIANO CONTRAFFATTE

Consultare l'elenco degli avvisi periodicamente pubblicati dall'IVASS sui casi di contraffazione accertati (https://qqq.ivass.it/consumatori/proteggi/ELENCO_AVVISI_CASI_DI_CONTRAFFAZIONE.pdf).

3) VERIFICARE LA SOLVIBILITA' DEL GARANTE

Consultare i provvedimenti emessi dall'IVASS mediante comunicati stampa (<https://www.ivass.it/media/comunicati/index.html>)

4) VERIFICARE LA CONFORMITA' DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI A QUANTO PRESCRITTO DALLA NORMATIVA E/O DAL BANDO DI GARA (O LETTERA DI INVITO)

Le garanzie fideiussorie relative a:

- Cauzione provvisoria
- Cauzione definitiva
- Anticipazione
- Rata di saldo
- Risoluzione

dovranno essere conformi agli schemi tipo contenuti nell'allegato A) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018, n. 31

Acque Bresciane S.r.l.
Ufficio Acquisti e Appalti
Il Responsabile
Franca Filini

